

STATUTO ASSOCIAZIONE MMT ITALIA

Titolo I - COSTITUZIONE

Articolo 1 Costituzione e sede

- 1.1. È costituita ai sensi della L. 383/2000 tra le associazioni che condividono le finalità e gli obiettivi di seguito descritti, l'associazione denominata MMT ITALIA
L'associazione ha sede in Strada del Mandorlo, 5 – 53100 Siena, e lo spostamento della sede all'interno del medesimo Comune non comporterà modifiche statutarie.
- 1.2. L'associazione può istituire o chiudere sedi secondarie, rappresentanze, uffici e sezioni anche in altre città d'Italia e/o all'estero mediante delibera del consiglio direttivo.
- 1.3. La durata dell'associazione è illimitata.

Titolo II – SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 2 Principi e finalità

- 2.1. L'associazione non ha scopo di lucro e nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia, uguaglianza ed equità.

Scopo dell'associazione è coordinare e supportare le singole associazioni aderenti ed eventuali altre associazioni che condividano i medesimi obiettivi.

I punti fondamentali che caratterizzano l'attività dell'associazione sono i seguenti:

1. Lo studio, la promozione e la diffusione dei contenuti della scuola economica denominata Modern Money Theory (in seguito MMT), così come elaborata e sviluppata dall'economista Warren Bruce Mosler e da altri economisti MMT riconosciuti come tali a livello internazionale.
2. A tal fine l'associazione si rifà alla radicalità ed alla piena applicazione del messaggio emerso nel corso dei meeting tenuti a Rimini nel 2012 in seguito ai quali è iniziato il processo di divulgazione sul territorio nazionale della MMT con il contributo degli economisti Warren Mosler, Mathew Forstater, Alain Parguez e del giornalista Paolo Barnard.
3. L'associazione crede che solo l'applicazione di politiche di piena occupazione, stabilità dei prezzi, piena realizzazione dello stato sociale, nel rispetto della democrazia e della libertà dei popoli, possano contribuire allo sviluppo armonioso dell'umanità verso forme di convivenza pacifica, costruttiva e solidale, al fine anche di progredire verso un futuro sostenibile, possibile solo con la revisione dell'attuale modello capitalista che a sua volta è possibile solo riconoscendo il ruolo dello Stato a moneta sovrana, che per definizione non ha la necessità di perseguire le logiche di profitto dell'ideologia economica neoclassica e neoliberista.
4. L'associazione promuove la piena applicazione dei principi fondamentali della Costituzione

STATUTO ASSOCIAZIONE MMT ITALIA

Italiana del 1948 e difende il pieno diritto del popolo italiano all'autodeterminazione e al benessere economico e sociale.

5. L'associazione promuove la realizzazione di studi e documentazione di supporto, incontri, seminari, manifestazioni, prodotti editoriali e multimediali e ogni altra attività che abbia lo scopo di diffondere ed applicare la MMT, nel rispetto delle disposizioni del presente statuto.

Articolo 3 Attività dell'associazione

- 3.1. Al fine della realizzazione dei principi e delle finalità cui si ispira, l'associazione svolge le seguenti attività:
 - a) promuove e realizza ricerche e studi in materia economica e macroeconomica, sia al proprio interno che all'esterno, anche istituendo borse di studio;
 - b) promuove e realizza la stampa e la diffusione di periodici e di pubblicazioni di qualunque genere e tipo, anche tramite supporto informatico o magnetico o diffusi sulla rete internet;
 - c) svolge attività formativa, promuove raccolte fondi per attuare percorsi di formazione individuali e/o collettivi; promuove e organizza campagne di informazione e di adesione di volontari;
 - d) costituisce o partecipa a società, ovvero ad associazioni, fondazioni e consorzi, scegliendo di volta in volta la forma giuridica più opportuna da adottare, in funzione della specifica esigenza perseguita, fermo l'obbligo di investimento degli utili nel perseguimento delle finalità associative;
 - e) effettua, se del caso, trasferimenti di fondi e l'elargizione di denaro a favore di qualsiasi associazione, istituto o fondazione italiana o estera, i cui obiettivi e scopi sono analoghi a quelli dell'associazione;
 - f) promuove, organizza e partecipa a convegni, mostre, incontri e qualsiasi altro evento che possa contribuire al raggiungimento dello scopo dell'associazione;
 - g) collabora con le associazioni aderenti e con altre associazioni che condividano i medesimi scopi statuari con reciproco supporto nel perseguimento dei fini qui descritti, pur mantenendo ciascuna delle associazioni piena autonomia a livello organizzativo e gestionale.
- 3.2. L'associazione in generale potrà procedere ad ogni attività, compatibile con la forma associativa e con l'assenza dello scopo di lucro in essa insita, che appaia rispondente al raggiungimento delle finalità associative.
- 3.3. L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

STATUTO ASSOCIAZIONE MMT ITALIA

Titolo III – ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

CAPO I CATEGORIE DI ASSOCIATI

Articolo 4 Soci

- 4.1. Possono aderire all'associazione le associazioni che:
 - siano costituite come tali ai sensi di legge;
 - condividano le finalità dell'associazione e ne accettino lo Statuto;
 - siano in regola con gli obblighi contributivi.
- 4.2. Le associazioni aderenti, denominate anche "gruppi territoriali", in sigla "GT", hanno diritto di partecipazione e di voto nell'assemblea e possono proporre propri iscritti alle cariche sociali dell'associazione.
- 4.3. La quota associativa è intrasmissibile e non sono ammessi soci temporanei.

CAPO II MODALITA' DI ADESIONE

Articolo 5 Domanda di adesione

- 5.1. L'adesione all'associazione ha carattere volontario.
- 5.2. La domanda di adesione viene presentata a mezzo di chi ha la rappresentanza legale dell'associazione o è munito di idonea procura.
- 5.3. Le domande di adesione vengono esaminate dal consiglio direttivo il quale propone l'adesione al presidente che, con delibera motivata, decide l'accoglimento ovvero il rigetto della domanda.

Articolo 6 Perdita dei requisiti per partecipare all'associazione

- 6.1. In ogni ipotesi in cui un associato abbia perduto uno dei requisiti previsti come necessari a far parte dell'associazione, il consiglio direttivo può stabilire l'esclusione o, a seconda della gravità dell'inadempimento, invitare per iscritto tale associato a ripristinare o ricostituire il requisito venuto meno nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'invito.

Articolo 7 Durata del rapporto associativo

- 7.1. A seguito dell'accettazione della domanda di adesione, il soggetto richiedente è associato e aderisce all'associazione a tempo indeterminato.
- 7.2. La volontà di recesso dovrà essere formulata al consiglio direttivo e inviata a mezzo PEC o lettera raccomandata e avrà effetto dal momento della sua ricezione.
- 7.3. L'associato recedente dovrà comunque corrispondere l'intera quota associativa dell'anno in corso al momento del recesso.

STATUTO ASSOCIAZIONE MMT ITALIA

Titolo IV - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 8 Doveri degli associati

- 8.1. L'adesione all'associazione comporta l'obbligo degli associati di osservare le disposizioni statutarie, regolamentari (se esistenti), le deliberazioni e le istruzioni, emanate dai competenti organi dell'associazione.
- 8.2. Gli associati devono, inoltre:
- corrispondere i contributi associativi con regolarità e tempestività;
 - collaborare con gli organi e gli uffici direttivi dell'associazione per il conseguimento delle finalità associative;
 - astenersi dall'aderire, direttamente o indirettamente ad altre associazioni od organizzazioni costituite per scopi analoghi a quelli dell'associazione e la cui adesione non sia condivisa e approvata dal consiglio direttivo;
 - comunicare tempestivamente all'associazione i mutamenti intervenuti relativamente alla propria forma giuridica, alla propria denominazione, alla sede legale e amministrativa, alle persone cui spetta la rappresentanza legale;
 - comunicare variazioni anagrafiche e dei recapiti e-mail.

Articolo 9 Diritti degli associati

- 9.1. Gli associati hanno diritto di:
- intervenire all'assemblea dell'associazione;
 - proporre, tra i propri iscritti, candidati agli organi rappresentativi dell'ente;
 - esprimere il proprio voto secondo le modalità previste nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi.

Articolo 10 Contributi associativi

- 10.1. I contributi associativi sono determinati annualmente dal consiglio direttivo.
- 10.2. L'ammontare dei contributi è determinato ispirandosi a principi di proporzionalità.
- 10.3. I contributi di ciascun anno in corso devono essere corrisposti entro il 30 gennaio o il diverso termine determinato dal consiglio direttivo.
- 10.4. Nel caso in cui per uno o più anni non venga deliberato l'ammontare dei contributi associativi, essi restano stabiliti nella misura prevista dall'ultima delibera.

Articolo 11 Altre disposizioni

- 11.1. I diritti degli associati spettano esclusivamente a coloro che sono in regola con i versamenti delle quote associative.

STATUTO ASSOCIAZIONE MMT ITALIA

11.2. Il contributo può essere escluso dal consiglio direttivo nel caso di richiesta di esonero da parte dell'associato motivato da comprovate ragioni di difficoltà economica o per altre ragioni ritenute meritevoli dal consiglio direttivo.

CAPO III CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 12 Cessazione del rapporto associativo

12.1. Il rapporto associativo cessa nei confronti di tutti gli associati per effetto dello scioglimento dell'associazione.

12.2. Il rapporto associativo può cessare, nei confronti del singolo associato, per una delle seguenti cause:

- recesso dell'associato;
- cessazione dell'attività dell'associato;
- esclusione dell'associato.

12.3. A seguito della cessazione del rapporto associativo, l'associato perde automaticamente tutti i diritti e sono automaticamente caducati e cessati tutti gli incarichi di rappresentanza esterna dell'associazione e tutte le cariche eventualmente rivestite dai rappresentanti dell'associato escluso.

12.4. Ogni soggetto eletto, al momento della sua designazione o nomina, conferisce all'associazione mandato e procura irrevocabili a comunicare a terzi in suo nome e per suo conto la rinuncia, l'esclusione o la cessazione dell'incarico.

12.5. Gli associati che cessano dal rapporto associativo non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né possono pretendere rimborsi o indennizzi o compensi o pagamenti in genere o qualsivoglia diverso diritto ad alcun titolo.

Articolo 13 Recesso dall'associazione

13.1. Gli associati sono liberi di recedere in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo previsto dal consiglio direttivo.

13.2. Gli associati che recedono sono tenuti a corrispondere i contributi associativi relativi all'anno in corso.

Articolo 14 Esclusione dell'associato

14.1. L'associazione è legittimata ad escludere l'associato nei seguenti casi:

- a) violazione dei principi statutari di cui all'articolo 2;
- b) ritardo nel pagamento del contributo associativo annuale, salva esistenza di comprovate ragioni accertate dal consiglio direttivo;
- c) gravi motivi dovuti a inadempienza di uno degli obblighi previsti nel presente statuto;
- d) mancata ottemperanza all'eventuale invito di costituzione, ripristino o ricostituzione di un requisito nel termine prescritto dal consiglio direttivo;

STATUTO ASSOCIAZIONE MMT ITALIA

- e) nel caso in cui l'associazione aderente ostacoli o abbia compiuto atti pregiudizievoli per l'associazione o in qualsiasi modo con il suo comportamento, giudizi, esternazioni, possa recare grave danno all'associazione;
- 14.2. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo di propria iniziativa o su proposta di qualsiasi associato ed è quindi comunicata al soggetto destinatario del provvedimento. L'associato ha diritto di replica e giustificazione. La decisione ultima del Consiglio Direttivo è inappellabile.

Titolo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

CAPO I – GENERALITÀ

Articolo 15 Organi dell'associazione

- 15.1. Sono organi dell'associazione:
- a) l'assemblea;
 - b) il consiglio direttivo;
 - d) il presidente e il vicepresidente;
 - e) il tesoriere;
 - f) il segretario.

Articolo 16 Cariche associative

- 16.1. L'accesso alle cariche associative è riservato ai soci dei gruppi territoriali iscritti i cui rappresentanti ed associati diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.
- 16.2. La carica di presidente non è cumulabile con nessun'altra carica dell'associazione.

CAPO II ASSEMBLEA

Articolo 17 Composizione dell'assemblea

- 17.1. L'assemblea dell'associazione è costituita da tutti gli associati, i quali vi partecipano per mezzo di un numero pari al massimo di tre soggetti delegati.
- 17.2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.
- 17.3. L'assemblea può riunirsi anche con mezzi informatici o in videoconferenza, sempre che sia possibile l'identificazione dei soggetti partecipanti.
- 17.4. I soggetti impossibilitati possono delegare a partecipare all'assemblea altri delegati.
- 17.5. Ogni delegato non può avere un numero superiore a due deleghe.

Articolo 18 Competenze dell'assemblea

- 18.1. Sono di competenza dell'assemblea:
- a) la determinazione delle linee guida di azione dell'associazione;

STATUTO ASSOCIAZIONE MMT ITALIA

- b) l'elezione del presidente e dei componenti del consiglio direttivo;
- c) la revoca del consiglio direttivo;
- d) la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché del conto economico preventivo riguardante l'esercizio in corso;
- e) la deliberazione sulle modifiche statutarie;
- f) la deliberazione in ordine allo scioglimento e alla messa in liquidazione dell'associazione.

18.2. Salvo diverse previsioni di cui al presente statuto, l'assemblea ordinaria delibera su tutte le questioni per cui non sia prevista la convocazione in via straordinaria.

18.3. Deve essere convocata l'assemblea straordinaria per:

- le modifiche statutarie;
- la revoca del consiglio direttivo;
- lo scioglimento dell'ente;
- ogni altra decisione dove sia espressamente previsto che l'assemblea deve decidere in via straordinaria.

Articolo 19 Diritto di voto

19.1. Le associazioni aderenti hanno ciascuna diritto di voto in misura proporzionale al numero dei propri associati secondo la seguente tabella:

associazione con numero di iscritti fino a 50	1 voto
associazione con numero di iscritti da 51 a 100	2 voti
Oltre i 100.	3 voti

19.2. Entro il 10 gennaio di ogni anno le associazioni aderenti comunicano al direttivo il numero di iscritti risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 20 Iniziativa di convocazione dell'assemblea

20.1. L'assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, di norma entro il primo semestre dell'anno solare.

L'assemblea è inoltre convocata nei seguenti casi:

- a) ogniqualvolta la convocazione sia ritenuta opportuna dal consiglio direttivo o dal presidente;
- b) su richiesta di almeno tre membri del consiglio direttivo;
- c) ogniqualvolta sia fatta richiesta scritta al consiglio direttivo da tanti associati che rappresentino almeno il 20% (ventipercento) del totale degli associati;
- d) qualora sia richiesta dal vicepresidente vicario, nel caso in cui si sia verificata la cessazione dall'incarico del presidente dell'associazione prima della scadenza del suo mandato.

20.2. L'assemblea viene convocata dal consiglio direttivo.

STATUTO ASSOCIAZIONE MMT ITALIA

Articolo 21 Modalità di convocazione dell'assemblea

21.1. L'assemblea viene convocata con invito scritto (da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata, fax, e-mail con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata) che deve essere inviato agli aventi diritto almeno **15 (quindici) giorni prima** della data dell'adunanza assembleare.

In alternativa o in aggiunta ai mezzi indicati al punto precedente, la convocazione può avvenire a mezzo stampa su quotidiani nazionali o locali. In tale ultimo caso la diffusione dei quotidiani locali deve garantire la copertura di tutte le zone in cui siano presenti associati o deve essere sostituita per gli associati non raggiungibili con la stampa locale, dagli altri mezzi previsti per la convocazione.

L'invito deve contenere l'indicazione del luogo ove si terrà l'assemblea (che dovrà comunque trovarsi sul territorio nazionale), del giorno e dell'ora dell'adunanza assembleare, nonché dell'ordine del giorno.

21.2. In caso di urgenza, la convocazione, portante lo stesso contenuto sopra indicato e la specifica indicazione dei motivi di urgenza, può essere compiuta con lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica certificata o non certificata con avviso di ricevimento, da inviarsi al destinatario almeno **tre (tre) giorni prima** della data dell'adunanza assembleare. L'assemblea convocata in via d'urgenza per la sua validità deve prevedere la possibilità di parteciparvi anche in via telematica in modo da poter permettere la presenza al maggior numero possibile di delegati.

Articolo 22 Assemblea ordinaria - quorum deliberativi

22.1. L'assemblea decide in via ordinaria su tutte le materie per le quali non sia prevista la convocazione in via straordinaria.

22.2. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti intendendosi per associato l'associazione territoriale e non i suoi delegati.

22.3. Ogni deliberazione è approvata dall'assemblea in via ordinaria con il voto favorevole del 50% dei voti esprimibili dalle associazioni presenti + 1.

22.4. Per la determinazione della maggioranza non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche, non valide o per qualsiasi ragione annullate.

Articolo 23 Assemblea straordinaria - quorum deliberativi

23.1. Le deliberazioni sono adottate dall'assemblea straordinaria nei casi previsti dal presente statuto.

23.2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati (intesi come associazioni territoriali validamente rappresentate) e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

23.3. Ogni deliberazione è approvata dall'assemblea in via straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 dei voti presenti.

STATUTO ASSOCIAZIONE MMT ITALIA

23.4. Per la determinazione della maggioranza non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche, non valide o per qualsiasi ragione annullate.

23.5. Resta ferma la maggioranza prevista dall'articolo 21 comma 3 del codice civile ovvero dei tre quarti degli associati per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

CAPO III – CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 24 Composizione del consiglio direttivo

24.1. Il consiglio direttivo è composto da un rappresentante per ogni associazione aderente che abbia espresso la volontà di avere un proprio rappresentante all'interno del consiglio direttivo stesso.

24.2. È facoltà di ogni GT indicare al massimo tre candidati alla carica di consigliere.

24.3. Il Consiglio direttivo elegge:

il vicepresidente;

il tesoriere;

il segretario

24.4. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea e rimane in carica per 2 anni. Alla scadenza del biennio, il consiglio direttivo rimane in carica – in regime di *prorogatio* – fino al momento dell'elezione del nuovo consiglio direttivo.

24.5. Al consiglio direttivo può essere data facoltà di parteciparvi anche a membri di gruppi di lavoro, a referenti economici o a professionisti e altre persone che, in ragione della propria esperienza o formazione, siano ritenute utili per contribuire a meglio valutare specifiche questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 25 Convocazione del consiglio direttivo

25.1. Il consiglio direttivo si riunisce, a seguito di convocazione da parte del presidente dell'associazione o su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti dello stesso consiglio direttivo, ogni volta che occorra una sua delibera o qualora esso debba essere informato su argomenti di interesse generale.

In ogni caso, il consiglio direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno.

25.2. La convocazione del consiglio direttivo deve essere eseguita a mezzo di lettera o a mezzo di posta elettronica con avviso di ricevimento, PEC o fax, e deve essere inviata agli aventi diritto almeno **7 (sette) giorni prima** della data della riunione. L'invito deve contenere l'indicazione del luogo ove si terrà la riunione (comunque sul territorio nazionale), del giorno e dell'ora della stessa riunione, nonché dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione, portante lo stesso contenuto qui sopra indicato e la specifica indicazione dei motivi di urgenza, può essere compiuta con telegramma o telefax PEC o con posta elettronica con avviso di ricezione almeno **2 (due) giorni prima** della data fissata per la riunione del consiglio direttivo.

STATUTO ASSOCIAZIONE MMT ITALIA

Le riunioni del consiglio direttivo, su richiesta di almeno due consiglieri, devono obbligatoriamente avvenire anche a mezzo di piattaforma elettronica in modo da permettere un più facile e ampia partecipazione.

25.3. Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente dell'associazione.

25.4. Le riunioni possono avvenire anche in via telematica o mediante videoconferenza.

25.5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide se si raggiunge la presenza, anche a mezzo di videoconferenza, di almeno la metà più uno dei componenti il consiglio.

Le deliberazioni vengono approvate con il voto favorevole di almeno il 50% + 1 dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche.

25.6. In caso di impossibilità, i consiglieri possono delegare altri membri del consiglio direttivo o dell'associazione territoriale di appartenenza a presenziare alle riunioni del consiglio in loro vece e a mezzo di delega scritta.

Ogni consigliere non può ricevere più di due deleghe.

Articolo 26 Cessazione dei membri del consiglio direttivo

26.1. Il consiglio direttivo può essere sciolto con provvedimento motivato ad iniziativa del presidente e, in tal caso, si dovrà procedere a nuova elezione dei membri.

26.2. Il consiglio direttivo si scioglie altresì automaticamente in seguito a dimissioni del presidente a meno che questi, all'atto delle dimissioni non specifichi che autorizza la continuazione dell'organo e la sua sostituzione.

26.3. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il GT a cui apparteneva il consigliere uscente, entro 30 giorni dalla cessazione della carica, sottoporrà all'assemblea un numero massimo di tre candidati e tra di essi verrà eletto il nuovo consigliere.

In caso di un unico candidato esso subentrerà automaticamente al consigliere uscente e, in caso di nessun candidato, il posto non verrà riassegnato.

26.4. L'assemblea, con le maggioranze previste per le deliberazioni da adottarsi in via straordinaria, può deliberare la revoca del consiglio direttivo.

Articolo 27 Competenze del consiglio direttivo

27.1. Il consiglio direttivo ha la responsabilità del perseguimento delle finalità associative secondo le deliberazioni degli organi sociali;

27.2. E' di competenza del consiglio direttivo:

- a) eleggere il segretario e il tesoriere e approvare il vicepresidente indicato dal Presidente;
- c) nominare o designare i rappresentanti dell'associazione in tutti gli enti nei quali questa rappresentanza è richiesta od ammessa;
- d) deliberare il contenuto e le modalità di erogazione di assistenza e servizi a favore degli associati;

STATUTO ASSOCIAZIONE MMT ITALIA

- e) elaborare, nell'ambito delle finalità dell'associazione e delle linee guida di azione stabilite dall'assemblea, il programma di attività dell'associazione;
- f) promuovere le azioni ed assumere i provvedimenti ritenuti necessari o utili per il conseguimento delle finalità dell'associazione, in armonia con le direttive stabilite dall'assemblea;
- g) costituire commissioni o gruppi di studio e di lavoro;
- i) adottare i regolamenti utili per meglio disciplinare la vita dell'ente;
- l) convocare l'assemblea;
- m) deliberare la sanzione di esclusione di associati dall'associazione.

CAPO IV LA PRESIDENZA E LA VICEPRESIDENZA

Articolo 28 Il presidente

28.1. Il presidente dell'associazione è proposto - tra i suoi membri - dal consiglio direttivo all'assemblea che lo elegge.

Il direttivo può proporre una o più persone per l'elezione a presidente.

Il presidente eletto rimane in carica per 2 anni.

28.2. La carica di presidente dell'associazione non può essere conferita più di 3 volte consecutive alla stessa persona.

28.3. Il presidente esercita a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli inoltre:

- a) ha, assieme al consiglio direttivo, la responsabilità del perseguimento delle finalità associative secondo le deliberazioni degli organi sociali;
- b) dà le disposizioni necessarie per l'attuazione dei deliberati degli organi sociali e prende tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- c) presiede di diritto l'assemblea e il consiglio direttivo;
- d) può delegare a uno o più consiglieri compiti a lui spettanti o incaricare uno o più consiglieri di sovrintendere particolari settori di attività;
- e) delega ai consiglieri funzioni di rappresentanza, permanente oppure occasionale, dell'associazione nei rapporti interni ovvero con i terzi;
- f) può delegare al tesoriere la firma degli ordini di pagamento e di incasso ed il rilascio delle quietanze;

28.4. Qualora il presidente sia temporaneamente assente o impedito nello svolgimento dei propri compiti, viene sostituito dal vicepresidente.

28.5. Nel caso in cui il Presidente cessi dalla propria carica rimanendo all'interno del consiglio direttivo, il nuovo Presidente verrà scelto dall'assemblea all'interno dei membri del consiglio direttivo stesso.

STATUTO ASSOCIAZIONE MMT ITALIA

Articolo 29 Il vicepresidente

29.1. Il vicepresidente è scelto dal presidente tra i membri del direttivo, approvato e nominato dal consiglio direttivo e ricopre la carica per l'intero mandato del presidente.

29.2. In caso di assenza o di impedimento del presidente e del vicepresidente, le funzioni di vicepresidente sono assunte dal consigliere più anziano di età.

CAPO V TESORIERE

Articolo 30 Il tesoriere

30.1. Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo fra i propri componenti oppure tra i soggetti iscritti ad uno dei gruppi territoriali e rimane in carica per l'intero mandato del consiglio direttivo che lo ha designato.

30.2. Il tesoriere ha il compito e l'obiettivo di realizzare le istruzioni del presidente e del consiglio direttivo, nonché la realizzazione della migliore gestione delle risorse dell'associazione.

30.3. Ai fini del perseguimento degli scopi dell'ente, il tesoriere:

a) verifica periodicamente la gestione finanziaria e patrimoniale dell'associazione e riferisce in proposito al consiglio direttivo, con cadenza almeno annuale, salvo particolari diverse necessità;

b) può firmare, per delega del presidente, gli ordini di pagamento, di incasso e rilasciare quietanze;

c) per delega del presidente può sovrintendere alla gestione ordinaria del patrimonio dell'associazione, ivi inclusa quella finanziaria.

30.4. In caso di dimissioni, impedimento non temporaneo e comunque in qualsivoglia circostanza che determini la cessazione del tesoriere dall'incarico, il presidente dell'associazione o, in sua vece, il vicepresidente, convoca il consiglio direttivo perché proceda alla designazione del nuovo tesoriere. Le funzioni saranno temporaneamente svolte dal presidente, da altro consigliere da questi delegato o da un soggetto appartenente ad un gruppo territoriale designato dal presidente.

30.5. In caso di impedimento temporaneo del tesoriere, le sue funzioni saranno svolte da un membro del consiglio direttivo o da un soggetto associato ad un gruppo territoriale designati dal presidente.

CAPO VI SEGRETARIO

Articolo 31 Il segretario

31.1. Salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma del presente articolo, il segretario è designato dal consiglio direttivo fra i propri componenti.

31.2. In caso di dimissioni, impedimento non temporaneo e comunque in qualsivoglia circostanza che determini la cessazione del segretario dall'incarico, il presidente dell'associazione o, in sua vece, il vicepresidente, convoca il consiglio direttivo perché proceda alla designazione del

STATUTO ASSOCIAZIONE MMT ITALIA

nuovo segretario. Le funzioni saranno temporaneamente svolte dal presidente o da altro consigliere da questi delegato.

31.3. In caso di impedimento temporaneo del segretario, le sue funzioni saranno svolte da altro membro del consiglio direttivo designato dal presidente o dal vicepresidente.

31.4. Il segretario ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e delle assemblee, di conservare il libro verbali, di verificare la legittimazione e i poteri dei soggetti partecipanti alle varie riunioni o assemblee.

31.5. Il segretario ha gli ulteriori poteri attribuiti dal presidente, dal consiglio direttivo o dall'eventuale regolamento che dovesse essere predisposto.

31.6. In caso di convocazione dell'assemblea, il compito del segretario può essere svolto anche da un membro dell'assemblea.

CAPO VII COLLEGIO DEI PROBIVIRI E REVISORI DEI CONTI

Articolo 32 Collegio dei probiviri

32.1. Il collegio dei probiviri deciderà le controversie insorte tra le associazioni aderenti, tra queste e la Federazione Nazionale e le altre materie meglio definite con eventuale regolamento reso dal consiglio direttivo.

32.2. Il collegio dei probiviri verrà costituito qualora l'assemblea convocata in via straordinaria lo ritenga opportuno in ragione delle dimensioni dell'associazione e del migliore svolgimento della vita associativa.

32.3. Sarà composto da un numero di membri dispari non inferiore a tre e le competenze saranno quelle di legge e quelle ulteriori previste dal regolamento eventualmente adottato dal consiglio direttivo.

32.4. Le modalità di scelta e votazione dei candidati saranno disciplinate da un regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea convocata in via straordinaria.

Articolo 33 Collegio dei revisori dei conti

33.1. Il collegio dei revisori dei conti verrà costituito qualora l'assemblea convocata in via straordinaria lo ritenga opportuno in ragione delle dimensioni dell'associazione e del migliore svolgimento della vita associativa.

33.2. Il collegio dei revisori avrà tutte le attribuzioni di legge come eventualmente precisate da apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo.

33.3. Il collegio dei revisori dei conti sarà composto da un numero di membri non inferiore a tre e verrà eletto da parte dell'assemblea.

33.4. Potranno essere eletti anche soggetti non facenti parte del direttivo o delle associazioni territoriali e che daranno la propria disponibilità a ricoprire tale incarico.

33.5. Le modalità di scelta e votazione dei candidati saranno disciplinate da un regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea convocata in via straordinaria.

STATUTO ASSOCIAZIONE MMT ITALIA

Titolo - VI - CENTRI DI STUDIO, COMMISSIONI E ALTRI ORGANI

CAPO I CENTRI DI STUDIO E GRUPPI DI LAVORO

Articolo 34 I centri di studio e i gruppi di lavoro

- 34.1. L'assemblea e il consiglio direttivo possono istituire centri di studio, gruppi di lavoro ed uffici, aventi funzioni divulgative o di supporto alle attività dell'associazione .
- 34.2. Il numero ed i nominativi dei presidenti e dei componenti dei centri di studio e di lavoro vengono deliberati dal consiglio direttivo.

CAPO II COMMISSIONI

Articolo 35 Le commissioni

- 35.1. L'assemblea e il consiglio direttivo possono costituire commissioni, aventi funzioni consultive, in relazione a problemi, generali o specifici, di particolare interesse.

CAPO III REFERENTI ECONOMICI

Articolo 36 Referenti economici

- 36.1. I referenti economici sono coloro che svolgono attività di divulgazione delle teorie economiche MMT nel territorio
- 36.2. Il consiglio direttivo nomina i referenti economici tra coloro che dimostrano di aver adeguata conoscenza delle materie e dei temi oggetto di divulgazione da parte dell'associazione, previo eventuale superamento di esame abilitativo e frequenza ad appositi corsi od incontri formativi.
- 36.3. Il consiglio direttivo, sentita eventualmente l'assemblea, potrà determinare con regolamento interno le modalità di nomina dei referenti economici, i loro requisiti e l'eventuale percorso formativo richiesto.

CAPO IV ALTRI ORGANI E CARICHE

Articolo 37 Istituzione di altri organi e cariche

- 37.1. Il consiglio direttivo o l'assemblea possono istituire altri organi o cariche qualora ritengano la loro istituzione utile per il raggiungimento degli scopi dell'associazione stessa.

Titolo VII -PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 38 Patrimonio dell'associazione

- 38.1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi associativi, contribuzioni di terzi e dai beni mobili, immobili e immateriali, comunque di proprietà dell'associazione.

STATUTO ASSOCIAZIONE MMT ITALIA

Titolo VIII -SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 39 Scioglimento dell'associazione

39.1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con le maggioranze di tre quarti degli associati anche in seconda convocazione come previsto dall'articolo 21 comma 3 del codice civile.

39.2. Alla delibera di scioglimento deve seguire la delibera di messa in liquidazione dell'associazione, nonché quella con cui si procede contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori, con la stessa maggioranza richiesta per la delibera di scioglimento dell'associazione.

39.3. Al termine della liquidazione deve essere riconvocata l'assemblea, che delibera sul rendiconto finale della liquidazione e sulla destinazione del patrimonio netto risultante. Quest'ultimo può essere devoluto soltanto ad altre organizzazioni che perseguano finalità affini.

- GT Abruzzo

- GT Campania

- GT Emilia Romagna

- GT Marche

- GT Sicilia

- GT Toscana

- GT Umbria

- GT Veneto